

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.

Capo V

Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica)

Art. 101

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 14/1987)

1. All'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. La caccia selettiva di cui al presente articolo può, infine, essere praticata da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, salvo che per il capriolo e il cervo nei cui confronti la caccia selettiva può svolgersi da due ore prima del sorgere del sole a due ore dopo il tramonto fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis.>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. La caccia selettiva alla specie cinghiale può essere praticata da due ore prima del sorgere del sole a quattro ore dopo il tramonto.>>.

Art. 102

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 14/1987)(1)

1. All'articolo 5 della legge regionale 14/1987 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<frequentato un apposito corso da effettuarsi ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 2)>> sono sostituite dalle seguenti: <<superato l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), numero 3)>>;

b) al comma 1 bis la parola <<soci>> è sostituita dalla seguente: <<cacciatori>> e la parola <<corso>> è sostituita dalla seguente: <<esame>>.

Note:

1 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2018, come disposto dall'art. 105, c. 1, lett. a), L.R. 28/2017.